

Codice A1604B

D.D. 21 novembre 2022, n. 664

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di nove captazioni potabili - sette sorgenti denominate Failungo, Micciolo monte, Micciolo valle, Prà Viotti, Pian d'Arastor valle, Pian d'Arastor monte, Alpe Chignolo e due derivazioni da acqua superficiale denominate La Pissa e Alpe Fontanello - ubicate nel Comune di Pila (VC), gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedot



ATTO DD 664/A1604B/2022

DEL 21/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di nove captazioni potabili - sette sorgenti denominate Failungo, Micciolo monte, Micciolo valle, Prà Viotti, Pian d'Arastor valle, Pian d'Arastor monte, Alpe Chignolo e due derivazioni da acqua superficiale denominate La Pissa e Alpe Fontanello - ubicate nel Comune di Pila (VC), gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", con nota in data 21/4/2022, ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del d.lgs. 30/06/2016, n. 127, mettendo a disposizione dei soggetti interessati la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia di nove captazioni potabili - sette sorgenti e due derivazioni da acqua superficiale - ubicate nel Comune di Pila (VC), gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente, lo stesso Ente di Governo dell'Ambito n. 2, d'intesa con il gestore - committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 26/7/2022, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle nove captazioni di cui sopra ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, dal momento che, attualmente, le stesse aree risultano perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.

In base al tipo di captazione, alla posizione e all'ubicazione catastale, ai fattori idrogeologici che determinano le emergenze e all'interconnessione delle relative aree di salvaguardia, le nove opere di presa possono essere suddivise nei seguenti raggruppamenti:

- sorgente *Failungo* - VC-S-00128 - mappali n. 70-71 del foglio di mappa n. 1;

- sorgente *Micciolo monte* - mappale n. 171 del foglio di mappa n. 2;
- sorgente *Micciolo valle* - VC-S-00127 - mappale n. 171 del foglio di mappa n. 2;
- derivazione superficiale *La Pissa* - VC-S-00129 - mappale n. 8 del foglio di mappa n. 1;
- sorgente *Prà Viotti* - mappale n. 290 del foglio di mappa n. 6;
- derivazione superficiale *Alpe Fontanello* - VC-S-00131 - mappali n. 322-329 del foglio di mappa n. 6;
- sorgente *Pian d'Arastor valle* - VC-S-00132 - mappali n. 17-18 del foglio di mappa n. 8;
- sorgente *Pian d'Arastor monte* - VC-S-00130 - mappale n. 52 del foglio di mappa n. 8;
- sorgente *Alpe Chignolo* - VC-S-00133 - mappale n. 71 del foglio di mappa n. 7.

Per quanto concerne il regime idrogeologico delle sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'Ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

L'opera di presa *Failungo* (codice identificativo CORDAR: CVA128) è ubicata in sponda sinistra del fiume Sesia, a monte della frazione Failungo inferiore, ad una quota di 770 metri s.l.m.. Il manufatto è costituito da un'opera in muratura fuori terra a forma rettangolare di dimensioni 2,2x1 metri e da una galleria sotterranea di dimensioni 2x1 metri, riempita da materiale drenante, che convoglia le acque sotterranee provenienti dall'impluvio e le trasferisce in due vasche in calcestruzzo; completano l'opera lo scarico di fondo e il troppo pieno. L'accesso alla captazione avviene tramite una porta in metallo dotata di lucchetto.

Le sorgenti *Micciolo monte* e *Micciolo valle* (codice identificativo CORDAR: CVA431 e CVA127) sono due opere di presa distinte ubicate in sponda idrografica sinistra del fiume Sesia, a quota 925 metri s.l.m. (sorgente di monte) e 920 metri s.l.m. (sorgente di valle), ma con caratteristiche idrogeologiche simili. I due bottini di presa sono situati nella zona di raccordo tra il versante ed un pianoro in località Micciolo. Il manufatto di monte è costituito da un'opera in muratura fuori terra di forma rettangolare con dimensioni 2x1 metri; lungo il perimetro del manufatto, sia lateralmente che nella zona di monte, è presente un dreno che convoglia le acque provenienti dal versante in un'unica vasca centrale. Il manufatto di valle è formato da un'opera in muratura parzialmente fuori terra di forma rettangolare con dimensioni 3,2x0,8 metri; nella zona di raccordo tra versante e pianoro è posizionato un dreno che convoglia le acque provenienti dal versante in due vasche separate; l'accesso alla captazione avviene tramite una porta in metallo dotata di lucchetto.

L'opera di presa *La Pissa* (codice identificativo CORDAR: CVA129) è ubicata in sponda sinistra del fiume Sesia, a monte della frazione Micciolo, ad una quota di 1.030 metri s.l.m.. Il manufatto è costituito da un'opera in muratura a forma rettangolare di dimensioni 2,4x0,9 metri, composto da una vasca di 1,2x0,9 metri dotata di troppo pieno e succhieruola; l'acqua proviene dal corso d'acqua situato pochi metri in direzione Est, attraverso una tubazione poggiate direttamente su un avvallamento dell'alveo del rio contraddistinto, in questo areale, da roccia in posto. In questo caso la captazione delle acque avviene attraverso il drenaggio delle acque superficiali del corso d'acqua.

La sorgente *Prà Viotti* (codice identificativo CORDAR: CVA430) è ubicata alla quota di 980 metri s.l.m. lungo il versante che dall'Alpe di Mera giunge fino al fondovalle. Il sistema è costituito da un'opera in muratura parzialmente fuori terra a forma rettangolare di dimensioni 1,5x0,9 metri. L'acqua proviene dal dreno presente nella porzione di testata del manufatto e raccolta in due vasche separate da uno stramazzo.

L'opera di presa *Alpe Fontanello* (codice identificativo CORDAR: CVA131) è ubicata a una quota di 1.020 metri s.l.m. lungo la sponda idrografica destra di un ramo del rio Prà di Viotti, che ha pendenze comprese tra i 35° e i 45°. L'opera è costituita da dei blocchi di roccia che fungono da traversa a lato dei quali è posto il pozzetto di carico e sfioro. L'acqua viene derivata per mezzo di una bocca laterale di dimensioni 0,5x0,5 metri protetta da una griglia di metallo e convogliata, tramite tubazione, fino al bottino di presa della sorgente *Prà Viotti*. In questo caso la captazione delle acque avviene attraverso il drenaggio delle acque superficiali del corso d'acqua.

Le sorgenti *Pian d'Arastor monte* e *Pian d'Arastor valle* (codice identificativo CORDAR: CVA130

e CVA132) sono due opere di presa distinte ubicate a quota 1.160 metri s.l.m. (sorgente di monte) e 1.120 metri s.l.m. (sorgente di valle), ma con caratteristiche idrogeologiche simili. Le due opere di presa sono situate su depositi fluvio-glaciali e coperture eluvio-colluviali quaternarie: il manufatto di monte è costituito da un'opera fuori terra a forma di T di dimensioni 2,4x2,3 metri e l'acqua viene captata attraverso un dreno nella porzione di monte del manufatto e convogliata in due vasche separate da uno stramazzo; il manufatto di valle, parzialmente fuori terra, ha forma ad L di dimensioni 3,7x1,3 metri e l'acqua viene captata lungo tutta la parte di monte del manufatto ove è presente lungo tutta la sua lunghezza un dreno e convogliata in un pozzetto attraverso una galleria di 3 metri di lunghezza e uno scivolo di 0,5 metri. L'accesso al bottino avviene attraverso una porta zincata dotata di lucchetto.

L'opera di captazione *Alpe Chignolo* (codice identificativo CORDAR: CVA133) è rappresentata da un manufatto in cemento ubicato all'interno di un impluvio di uno dei rami secondari di testata del rio Boscaiolo, le cui acque si infiltrano all'interno dei detriti grossolani a monte del manufatto e vengono raccolte all'interno del bottino di presa. Il manufatto ha forma ad L di dimensioni 4,6x3,7 metri e l'accesso al bottino avviene tramite una porta in metallo dotata di lucchetto.

Il diritto d'uso delle acque sotterranee prelevate a uso potabile tramite sette sorgenti ubicate in Comune di Pila (VC) è stato riconosciuto allo stesso comune in forza del disciplinare di concessione di derivazione d'acqua n. 5 di Repertorio del 28/2/2007, sottoscritto in data 9/2/2007 e approvato con la determinazione della Provincia di Vercelli n. 651 del 5/2/2007. La quantità d'acqua concessa è stabilita in 5 l/s massimi, corrispondenti ad un volume annuo massimo derivabile di 158.000 metri cubi, da esercitarsi per tutto l'anno. Per la medesima utenza è subentrato di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii., il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., in qualità di ente gestore del servizio acquedottistico del Comune di Pila.

Nel corso di sopralluoghi per regolarizzare il sistema di approvvigionamento dell'acquedotto comunale di Pila, i tecnici dell'ente gestore hanno rilevato alcune difformità dei dati presenti in concessione rispetto a quanto riscontrato in loco; tali difformità riguardano solo il numero di captazioni, che anziché sette risultano nove.

A seguito di tali considerazioni, il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. dovrà richiedere alla Provincia di Vercelli l'inserimento nel disciplinare di concessione di derivazione d'acqua assentito con la determinazione n. 651 del 5/2/2007 delle due captazioni attualmente utilizzate ma non censite, senza variazione delle quantità già concesse, né del tipo d'uso.

Le sorgenti risultano impostate nella parte superficiale, fratturata, del substrato roccioso o nella sua coltre di alterazione o nelle porzioni sciolte costituite da livelli quaternari incoerenti dovuti a fenomeni di deposito da parte di agenti geomorfologici, ghiacciai, corsi d'acqua e frane; si tratta di sorgenti con bacini di alimentazione di dimensioni piuttosto ridotte e con portate in stretta relazione con gli afflussi meteorici, che in queste zone sono piuttosto elevati; l'andamento idrologico è quindi molto variabile durante l'anno: tale regime comporta ricorrenti episodi di scarsità di deflussi, coincidenti con le sempre più frequenti siccità.

Il modello concettuale degli acquiferi captati presuppone che lo strato superficiale, rappresentato da terreni sciolti, sia dotato di una permeabilità maggiore rispetto al substrato roccioso sottostante, pertanto, secondo la classificazione di Civita (1972) si può ipotizzare che le emergenze sorgive siano riconducibili alla tipologia "*per limite di permeabilità indefinito*".

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che nessuna sorgente è dotata di strumenti di misura in continuo della portata alla fonte; pertanto, non avendo a disposizione dati per definire le curve di efflusso sorgivo non è stato possibile determinare i tempi di dimezzamento o le velocità di flusso e, quindi, non si è potuto valutare le vulnerabilità intrinseche degli acquiferi captati; in assenza di tali parametri si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente

cautelative, corrispondenti a un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A). Per tale condizione di vulnerabilità il regolamento regionale 15/R/2006 prevede che l'estensione delle zone di rispetto coincida con i bacini imbriferi sottesi dalle sorgenti, individuando delle zone di rispetto ristrette e delle zone di rispetto allargate, con le zone di rispetto ristrette definite dalle porzioni di bacino a partire dalle zone di tutela assolute fino a un raggio di 200 metri dalla captazione, con apertura laterale di 45°.

Per quanto riguarda le prese d'acqua superficiale *Alpe Fontanello* e *La Pissa*, le proposte di definizione sono state dimensionate, per decisione del proponente, invece di avvalersi del *criterio infrastrutturale* così come previsto dalla parte 4 dell'Allegato A del regolamento 15/R/2006, utilizzando il medesimo criterio utilizzato per le sorgenti.

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali.

sorgente Failungo:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 3.342 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa, per una superficie di 14.580 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 63.486 metri quadrati.

sorgenti Micciolo monte e Micciolo valle:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; poiché le captazioni sono ubicate a breve distanza tra loro, nella definizione della zona di tutela assoluta si è provveduto a sovrapporre e ad uniformare le zone delle singole sorgenti attraverso il loro inviluppo, ottenendo un'unica zona di tutela assoluta, di forma poligonale, con una superficie complessiva di 3.623 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica per entrambe le sorgenti, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa, per una superficie complessiva di 20.947 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per entrambe le sorgenti, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due sorgenti, per una superficie complessiva di 118.119 metri quadrati.

derivazione d'acqua superficiale La Pissa:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa, per una superficie di 2.737 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso superficiale del rio e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa, per una superficie di 24.270 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione, per una superficie di 146.803 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "TAV. 9: Aree salvaguardia porzione Nord, scala 1/2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

sorgente Prà Viotti e derivazione d'acqua superficiale Alpe Fontanello.:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dalle opere di presa, per una superficie di 3.076 metri quadrati ciascuna;
- zone di rispetto ristrette, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e superficiale del rio e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa, per una superficie di 20.246 metri quadrati ciascuna;
- zona di rispetto allargata, unica per entrambe le captazioni, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dai limiti delle zone di rispetto ristrette, dimensionate in relazione al particolare assetto idrogeologico e idrologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle opere di presa, per una superficie complessiva di 211.136 metri quadrati.

sorgente Pian d'Arastor valle:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 3.339 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa, per una superficie di 15.077 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 12.842 metri quadrati.

Tale area di salvaguardia si sovrappone totalmente a quelle individuate per la sorgente *Prà Viotti* e per la derivazione d'acqua superficiale *Alpe Fontanello*, presenti poco a valle.

sorgente Pian d'Arastor monte:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 3.372 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa, per una superficie di 13.420 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 81.652 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*TAV. 10A: Aree salvaguardia porzione Sud, scala 1/2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

sorgente Alpe Chignolo:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente, per una superficie di 4.258 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa, per una superficie di 25.532 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 161.666 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*TAV. 10B: Aree salvaguardia porzione Sud, scala 1/2.000*", agli

atti con la documentazione trasmessa.

I Comuni di Pila (VC) e di Scopello (VC) - interessati dalle aree di salvaguardia - visionata la documentazione trasmessa, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'ASL di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti che hanno evidenziato sporadiche non conformità microbiologiche presso i punti di prelievo fontana pubblica Pila frazione Failungo e fontana pubblica Pila via Roma, con nota in data 3/6/2022, ha ritenuto congrua la ridefinizione delle fasce di rispetto proposte sottolineando, tuttavia, l'utilità di predisporre un piano di sicurezza secondo il modello del *Water Safety Plan* cui ricollegare la programmazione dei controlli analitici e le verifiche sui manufatti.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 20/6/2022, ha espresso parere ambientale favorevole alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia, condizionato alle seguenti richieste:

- definizione delle aree di salvaguardia per le captazioni da acque superficiali applicando uno dei criteri previsti dal regolamento regionale 15/R/2006;
- aggiornamento degli elaborati cartografici con la rappresentazione delle aree di salvaguardia delle captazioni superficiali.

In merito alle richieste avanzate da ARPA Piemonte nel proprio contributo, il Settore A16.04B Tutela delle acque - esaminati complessivamente gli elementi forniti e a seguito di considerazioni di merito - ha preso atto e condiviso quanto proposto dal gestore, ritenendo nella fattispecie in esame più cautelativo delimitare le aree di salvaguardia delle captazioni da acque superficiali utilizzando il *criterio idrogeologico* - ovvero assimilandole a sorgenti - anziché il *criterio infrastrutturale* come prevede il punto 4 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006, che dispone di individuare le aree da sottoporre a salvaguardia con dimensioni adeguate a contenere solo le opere di derivazione delle acque nonché i manufatti accessori al trasferimento alla rete. Per la medesima motivazione, pertanto, non è risultato necessario che il gestore aggiornasse gli elaborati cartografici presentati a corredo dell'istanza.

Le aree di salvaguardia sono inserite in areali in quota prevalentemente boscati, intervallati da alcune porzioni di aree a prato potenzialmente utilizzabili per la stabulazione del bestiame nella stagione estiva, per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, secondo quanto previsto dall'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006; tuttavia, trovandosi in ambito montano, ai sensi del medesimo regolamento, non è richiesto di approfondire gli studi riguardanti il profilo pedologico del terreno per:

- l'estrema variabilità pedologica dei versanti, con particolare riferimento alla profondità dei suoli agrari e alla percentuale di scheletro presente, che rende difficoltosa e con ampio margine di errore l'estensione a livello areale della capacità protettiva dei suoli a partire dai profili realizzati e osservati;
- la dinamica d'infiltrazione delle precipitazioni meteoriche nel terreno che ha delle peculiarità proprie, per il ruolo rilevante di difficile quantificazione e di estrema variabilità che assumono lo scorrimento superficiale e lo scorrimento ipodermico (al di sotto dei primi centimetri di suolo).

In questi contesti morfologici la gestione agricola delle zone di rispetto è pertanto desunta unicamente dalla valutazione della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi alimentanti le sorgenti che, nel caso specifico, è stata classificata come elevata e, di conseguenza, attribuibile alla Classe A; i terreni appartenenti a tale classe sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione

della risorsa idrica sotterranea e, pertanto, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi ad un'attenta gestione della tecnica colturale. Con riferimento alle aree di salvaguardia delle sorgenti *Failungo* e *Micciolo monte e valle* vi è prevalenza di copertura boschiva, composta essenzialmente da conifere intervallate da prati e pascoli, mentre nelle aree di salvaguardia delle altre sorgenti prevalgono superfici boscate di latifoglie, con presenza di aree a prato e a pascolo. Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Nelle zone immediatamente circostanti le opere di derivazione d'acqua superficiale e i relativi manufatti è vietato l'utilizzo di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32, in data 11/8/2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione risultano conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*";

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

accertato che le nove captazioni potabili - sette sorgenti denominate *Failungo*, *Micciolo monte*, *Micciolo valle*, *Prà Viotti*, *Pian d'Arastor valle*, *Pian d'Arastor monte*, *Alpe Chignolo* e due derivazioni da acqua superficiale denominate *La Pissa* e *Alpe Fontanello* - ubicate nel Comune di Pila (VC), gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5/2/2009.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possano essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo; in alternativa, si installi adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza delle opere di presa in luogo delle recinzioni delle aree, considerato che le captazioni sono ubicate in prossimità di impluvi che si configurano anche come linea preferenziale per lo smaltimento delle acque meteoriche e che eventuali recinzioni o altri impedimenti potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa, nonché si

preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;

- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni e i tratti di viabilità secondaria e forestale che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. predisponga un piano di sicurezza secondo il modello del *Water safety plan*, utile alla programmazione dei controlli analitici e del monitoraggio delle infrastrutture;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività di pascolo nelle aree di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione delle stesse aree, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle medesime.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia delle captazioni, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che le attività pastorali insistenti nelle zone di rispetto ristrette e allargate delle captazioni in esame potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 651, in data 5/2/2007, con la quale la Provincia di Vercelli ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione d'acqua n. 5 di Repertorio del 28/2/2007, sottoscritto in data 9/2/2007 e con il quale riconosce al Comune di Pila il diritto d'uso delle acque sotterranee prelevate a uso potabile tramite sette sorgenti ubicate nel medesimo comune; la quantità d'acqua concessa è stabilita in 16,50 l/s massimi, corrispondenti ad un volume annuo massimo derivabile di 158.000 metri cubi, da esercitarsi per tutto l'anno;

dato atto che per la medesima utenza è subentrato di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii., il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., in qualità di ente gestore del servizio acquedottistico del Comune di Pila;

vista la nota dell'ASL di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 3/6/2022 - prot. n. 00 31620;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 20/6/2022;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 26/7/2022 - prot. n. 1291, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/1/1997, n. 13 (vigente dal 28/5/2012), "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/2/2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R, "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 80 del decreto legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R, "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 17/7/2007, n. 8/R, "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R, "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008.;

determina

a. Le aree di salvaguardia delle nove captazioni potabili - sette sorgenti denominate *Failungo, Micciolo monte, Micciolo valle, Prà Viotti, Pian d'Arastor valle, Pian d'Arastor monte, Alpe Chignolo* e due derivazioni da acqua superficiale denominate *La Pissa* e *Alpe Fontanello* - captazioni ubicate nel Comune di Pila (VC), gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

- "TAV. 9: Aree salvaguardia porzione Nord, scala 1/2.000";
- "TAV. 10A: Aree salvaguardia porzione Sud, scala 1/2.000";

- “TAV. 10B: Aree salvaguardia porzione Sud, scala 1/2.000”;

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristrette e allargate.

Per quanto concerne le attività di pascolo che interessano le aree di salvaguardia delle sorgenti, ricadenti in Classe A di gestione agricola, all’interno delle zone di rispetto ristrette è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, l’accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l’utilizzazione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari, mentre nelle zone di rispetto allargate è possibile la stabulazione e il pascolo del bestiame purché nei loro effluenti non si superi il carico di azoto di 170 kg per ettaro. Le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex regolamento regionale 9/R/2002 e ss.mm.ii. e l’azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro. Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata. Negli areali interessati è vietato, inoltre, l’uso di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE. In particolare, è vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree assimilate a bosco dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18/5/2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

c. Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Pila (VC) - CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa e, salvo comprovata impossibilità realizzativa e/o diverso avviso dell’Amministrazione comunale interessata, recintate al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore e alle autorità di controllo; in alternativa, installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza delle opere di presa in luogo delle recinzioni delle aree, considerato che le captazioni sono ubicate in prossimità di impluvi che si configurano anche come linea preferenziale per lo smaltimento delle acque meteoriche e che eventuali recinzioni o altri impedimenti potrebbero ostacolare il corretto deflusso delle acque;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- avviare, entro 90 giorni dall’emanazione del presente provvedimento, l’iter amministrativo ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs. 152/2006 per la classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile derivate dalle opere di presa *Alpe Fontanello* e *La Pissa*; tutti i campionamenti ai fini dell’espressione del giudizio d’idoneità al consumo umano dovranno essere eseguiti dall’ASL competente per territorio;
- provvedere entro 90 giorni dall’emanazione del presente provvedimento ad eseguire, d’intesa con l’ARPA, l’ASL e l’Ente di Governo dell’Ambito competenti per territorio, il monitoraggio della qualità delle acque superficiali a monte ed in prossimità delle opere di presa *Alpe Fontanello* e *La Pissa*, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque superficiali destinate al consumo umano;

- predisporre un piano di sicurezza secondo il modello del *Water safety plan*, utile alla programmazione dei controlli analitici e del monitoraggio delle infrastrutture;
 - presentare alla Provincia di Vercelli istanza di variante alla concessione assentita con la determinazione n. 651 del 5/2/2007, richiedendo l'inserimento delle due captazioni attualmente utilizzate ma non censite, senza variazione delle quantità già concesse, né del tipo d'uso.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Pila - CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e ai Comuni di Pila e Scopello, affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazione e dei tratti di viabilità secondaria e forestale che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/1/1997 (Vigente dal 28/5/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
 - verificare gli eventuali centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 9_AREE_SALVAG_NORD_2000.pdf




¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

2. 10A_AREE_SALV_SUD_2000.pdf
3. 10B_AREE_SALV_SUD_2000.pdf



Allegato





LEGENDA

- Sorgente
- Zona Tutela Assoluta
- Zona Rispetto Ristretta
- Zona Rispetto Allargata
- Numero particelle
- Punti notevoli e relativo numero

SORGENTE 9: FAILUNGO
PARTICELLE COMPRESSE NELLE AREE DI SALVAGUARDIA TOT. = 81.408 MQ
COMUNE DI PELA/SCOPELLO

FOGLIO	OCCUPAZIONE	NUMERO PARTICELLA
1	Parziale	72,73,76,66,70,75,145,58,74,75
2	Parziale	48,49
Scopello	Parziale	48,49

PUNTI NOTEVOLI ZTA: AREA 3.342 MQ

PUNTO	X	Y
0 (origine)	4163,38	3698,53
1	4323,63	4408,00
2	4381,75	4436,41
3	4404,47	4390,03
4	4346,38	4661,57

PUNTI NOTEVOLI ZRR: 14.580 AREA MQ

PUNTO	X	Y
5	4382,53	4379,37
6	4389,92	4332,50
7	4391,90	4250,70
8	4387,13	4213,74
9	4358,35	4211,34
10	4295,47	4221,28
11	4269,99	4231,87
12	4312,75	4338,53
13	4330,58	4395,66

PUNTI NOTEVOLI ZRA: 63.486 AREA MQ

PUNTO	X	Y
14	4386,61	4170,66
15	4360,37	4096,61
16	4330,39	3970,46
17	4316,28	3861,98
18	4317,16	3776,93
19	4303,05	3744,68
20	4258,95	3711,17
21	4241,31	3706,76
22	4232,49	3754,38
23	4208,68	3804,65
24	4176,93	3906,96
25	4181,34	3960,76
26	4226,32	4096,58
27	4246,60	4122,15
28	4249,25	4150,38

DERIVAZIONE 6: LA PISSA
PARTICELLE COMPRESSE NELLE AREE DI SALVAGUARDIA TOT. = 173.810 MQ
COMUNE DI PELA/SCOPELLO

FOGLIO	OCCUPAZIONE	NUMERO PARTICELLA
1	Parziale	7,8
2	Parziale	25,1,7,8,3
2	Totale	4,5,6,24
3 Scopello	Parziale	9-44-45
2 Scopello	Parziale	49,47,33,34

PUNTI NOTEVOLI ZTA: AREA 2.737 MQ

PUNTO	X	Y
0 (origine)	4741,24	3257,8
1	4521,90	4013,26
2	4590,04	3970,10
3	4546,73	3993,92
4	4578,59	4037,09

PUNTI NOTEVOLI ZRR: AREA 24.270 MQ

PUNTO	X	Y
5	4598,28	4013,79
6	4630,01	3979,98
7	4653,19	3840,93
8	4599,09	3818,90
9	4543,68	3816,30
10	4475,02	3827,40
11	4503,89	3915,60
12	4525,94	3984,39

PUNTI NOTEVOLI ZRA: AREA 146.803 MQ

PUNTO	X	Y
13	4656,47	3747,15
14	4729,67	3566,35
15	4725,26	3503,73
16	4599,14	3410,24
17	4551,12	3364,38
18	4238,43	3270,01
19	4259,59	3412,01
20	4361,60	3549,59
21	4442,55	3667,77

SORGENTI 7-8: MICCIOLLO
PARTICELLE COMPRESSE NELLE AREE DI SALVAGUARDIA TOT. = 142.689 MQ
COMUNE DI PELA/SCOPELLO

FOGLIO	OCCUPAZIONE	NUMERO PARTICELLA
2	Totale	50,51,85,86,90,78,84,83,87,89,91,80,81,114,115,92,113,117,112,110,109,74,49,46,118,43,94,44
2	Parziale	96,95,93,119,174,172,171,270,269,268,267,263,166,165,164,108,110,109,74,49,46,118,43,94,44
3	Totale	258,48,47,92,91,135,80,81,82,83,84,87,86,88,128,130,284,285,89,90,133,134,135,132,272,163,162,78,126,159,160,177,123,125,158,157,122,156,155,121,162,161,189,188
3	parziale	164,222,250,93,94,45,46,248,42,39,37,257,76,118,41,192,190,241

PUNTI NOTEVOLI ZTA: AREA 3.623 MQ

PUNTO	X	Y
0 (origine)	4794,84	3541,03
1	4962,41	4211,57
2	4957,00	4206,80
3	4957,00	4154,94
4	5019,65	4154,94
5	5024,10	4160,00
6	5024,10	4211,07


PUNTI NOTEVOLI ZRR: AREA 20.947 MQ

PUNTO	X	Y
7	5024,14	4195,58
8	5056,37	4179,76
9	5085,33	4147,63
10	5092,39	4118,63
11	5128,99	4053,36
12	5085,29	4019,89
13	5055,75	4000,82
14	4945,08	3999,70
15	4960,10	4018,97
16	4978,88	4074,24
17	4981,26	4154,79

PUNTI NOTEVOLI ZRA: AREA 118.119 MQ

PUNTO	X	Y
18	5168,69	3990,67
19	5199,99	3927,24
20	5214,98	3826,70
21	5214,10	3772,90
22	5164,71	3720,87
23	5123,60	3694,41
24	5087,98	3659,13
25	5054,46	3645,90
26	4957,45	3591,22
27	4909,63	3576,23
28	4856,56	3582,09
29	4820,75	3603,57
30	4817,22	3623,97
31	4827,80	3661,78
32	4862,50	3690,00
33	4856,61	3723,52
34	4879,84	3820,53
35	4909,83	3872,56
36	4927,46	3958,99





SORGENTE 1: ALPE CHIGNOLO

PARTICELLE COMPRESSE NELLE AREE DI SALVAGUARDIA TOT.= 191.456 MQ

COMUNE DI PILA/SCOPELLO

FOGLIO	OCCUPAZIONE	NUMERO PARTICELLA
7	Parziale	70,71,69,59
19 Scopello	Parziale	44,53,54

PUNTI NOTEVOLI ZTA: AREA 4.258 MQ

PUNTO	X	Y
0 (origine)	3483,84	5603,62
1	3875,76	5649,45
2	3921,44	5704,72
3	3875,12	5742,92
4	3829,25	5687,44

PUNTI NOTEVOLI ZRR: AREA 25.532 MQ

PUNTO	X	Y
3	3875,12	5742,92
4	3829,25	5687,44
5	3902,19	5719,45
6	3902,92	5778,35
28	3736,91	5775,66
29	3753,66	5753,61
30	3764,25	5721,86
31	3817,37	5679,57
32	3858,30	5666,16

PUNTI NOTEVOLI ZRA: AREA 161.666 MQ

PUNTO	X	Y
7	3885,95	5920,30
8	3885,07	5996,14
9	3873,61	6032,30
10	3856,35	6150,80
11	3862,79	6225,69
12	3870,08	6296,89
13	3860,38	6396,55
14	3805,70	6433,59
15	3756,69	6445,37
16	3620,87	6374,82
17	3535,76	6323,67
18	3493,87	6299,85
19	3497,40	6272,51
20	3534,44	6211,66
21	3552,96	6139,34
22	3566,19	6117,29
23	3567,95	6088,19
24	3592,65	6007,93
25	3612,93	5984,12
26	3621,75	5955,01
27	3713,09	5840,04

LEGENDA

- Sorgente
- Zona Tutela Assoluta
- Zona Rispetto Ristretta
- Zona Rispetto Allargata
- 20 Numero particelle
- Y
- X
- 14
- Punti notevoli e relativo numero

TAV.10 B: Aree salvaguardia porzione Sud, scala 1/2.000

Il tecnico incaricato:
Dott. geologo Massimo Rondanin

